

WEBINAR: La transizione dell'impresa cooperativa: interazioni con il Codice della Crisi e dell'Insolvenza

LUNEDI' 05 DICEMBRE 2022
ORE 10:00 - 13:00

**Le procedure del Codice e
le disposizioni sui controlli**



RELATORI E INTERVENTI

- ▶ ***Dott. Alessandro Ficicchia, Responsabile Ufficio fiscale Legacoop Nazionale:***

Introduzione e coordinamento

- ▶ ***Avv. Riccardo Sabadini:*** Procedure di allerta e di composizione negoziata della crisi; il ruolo dell'esperto
- ▶ ***Dott.ssa Celeste Caruso:*** Il ruolo degli organi di controllo
- ▶ ***Dott. Mauro Gnerre:*** Indici di allerta - KPI e KPR
- ▶ ***Dott. Massimo Tassone:*** Equilibrio economico, equilibrio finanziario, equilibrio patrimoniale: Casi studio e tools

PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI; IL RUOLO DELL'ESPERTO



Relatore: Avv. Riccardo Sabadini
Fercoop Romagna – PHIRHO



L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA: LA PARTENZA

- ▶ L'ATTEGGIAMENTO DELLO STATO ITALIANO NEI CONFRONTI DEI DEBITORI HA SUBITO UNA PROFONDA EVOLUZIONE
- ▶ IL CODICE CIVILE DEL 1865 ERA INFORMATO AD UN ATTEGGIAMENTO DI RIGORE NEI CONFRONTI DEI DEBITORI INSOLVENTI E A UNA CONSISTENTE INTROMISSIONE DELLO STATO NELLA GESTIONE DELLA INSOLVENZA DI QUESTI GIUNGENDOSI AD IPOTIZZARE ANCHE FORME DI RESTRIZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE
- ▶ LA LEGISLAZIONE CODICISTICA DEL 1942 CODICE CIVILE (R.D. 262) E LEGGE FALLIMENTARE (R.D. 267) MANTIENE QUESTA IMPRONTA
- ▶ **LA LEGGE FALLIMENTARE VIENE CONCEPITA COME MEZZO PER ESPELLERE DAL MERCATO L'IMPRENDITORE CHE TURBI L'ORDINE PUBBLICO ECONOMICO FACENDO DERIVARE UNA SERIE DI CONSEGUENZE PERSONALI ED ECONOMICHE**





ESEMPIO DELLE PERSONALI ...

▶ ARTICOLO 50

(PUBBLICO REGISTRO DEI FALLITI).

- ▶ **NELLA CANCELLERIA DI CIASCUN TRIBUNALE È TENUTO UN PUBBLICO REGISTRO NEL QUALE SONO ISCRITTI I NOMI DI COLORO CHE SONO DICHIARATI FALLITI DALLO STESSO TRIBUNALE, NONCHÈ DI QUELLI DICHIARATI ALTROVE, SE IL LUOGO DI NASCITA DEL FALLITO SI TROVA SOTTO LA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE.**

▶ ARTICOLO 142

(EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE).

- ▶ **LA RIABILITAZIONE CIVILE FA CESSARE LE INCAPACITÀ PERSONALI CHE COLPISCONO IL FALLITO PER EFFETTO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO.**
- ▶ **ESSA È PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI SEGUENTI, SU ISTANZA DEL DEBITORE O DEI SUOI EREDI, SENTITO IL PUBBLICO MINISTERO, CON SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO.**
- ▶ **LA SENTENZA CHE PRONUNZIA LA RIABILITAZIONE ORDINA LA CANCELLAZIONE DEL NOME DEL FALLITO DAL REGISTRO PREVISTO DALL'ART. 50 ED È COMUNICATA ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER LA ISCRIZIONE.**





L'ATTEGGIAMENTO NON MUTA PUR DOPO LA APPROVAZIONE DELLA CARTA COSTITUZIONALE...

- ▶ L'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE STABILISCE CHE: **"IL DIRITTO DI VOTO NON PUÒ ESSERE LIMITATO SE NON PER INCAPACITÀ CIVILE O PER EFFETTO DI SENTENZA PENALE IRREVOCABILE O NEI CASI DI INDEGNITÀ MORALE INDICATI DALLA LEGGE"**.
- ▶ IL FALLITO VENIVA CONSIDERTO MORALMENTE INDEGNO SECONDO IL DETTATO DELL'ART. 48 COST. TANTO CHE ERA ESCLUSO DAI REGISTRI ELETTORALI
- ▶ ARTICOLO 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1967, N. 223 (IN GAZZ. UFF., 28 APRILE, N. 106). - APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI (T.U. ELETTORATO ATTIVO). (LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, ART. 2; LEGGE 23 MARZO 1956, N. 137, ART. 1, E LEGGE 22 GENNAIO 1966, N. 1, ART. 2)
- ▶ 1 . NON SONO ELETTORI:
- ▶ [A) **COLORO CHE SONO DICHIARATI FALLITI FINCHÈ DURA LO STATO DI FALLIMENTO, MA NON OLTRE CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO**
- ▶ **LETTERA ABROGATA DALL'ARTICOLO 152, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5.**





IL CAMBIAMENTO ...

- ▶ IL CAMBIAMENTO LEGISLATIVO INIZIA AD ESSERE OPERATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE
- ▶ LE PRIME SENTENZE RISENTONO DELLA IMPOSTAZIONE CULTURALE DELLA GIURISPRUDENZA ANCORA ORIENTATA NELLA LOGICA DI MANCATO RICONOSCIMENTO DEI VALORI COSTITUZIONALI
- ▶ **CON LA SENTENZA N. 43/70 DELLA CORTE AVEVA PRESO ATTO CHE LE CONSEGUENZE PERSONALI ENUNCIATO IL FATTO CHE LE SCELTE LEGISLATIVE OPERATE PRODUCEVANO SUL FALLITO «UNA DIMINUZIONE DELLA SUA CAPACITA' CHE PRESCINDE DALLE RAGIONI DEL DISSESTO E HA BASE IN UNA SFIDUCIA DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO VERSO LA SUA PERSONA»**
- ▶ POCO DOPO NELLO STESSO ANNO LA CORTE, CON SENTENZA 141/70 DICHIARA INCOSTITUZIONALE L'ART. 15 NELLA PARTE IN CUI ESSO **«NON PREVEDE L'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARIZIONE DELL'IMPREDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEI LIMITI COMPATIBILI CON LA NATURA DI TALE PROCEDIMENTO»**
- ▶ PARTENDO DA CIO' LA CORTE INIZIA A RECEPIRE I VALORI COSTITUZIONALI E INTERVIENE SU ALCUNI PUNTI FONDAMENTALI SI VEDANO GLI ATTI DI UN SEMINARI ORGANIZZATO DALLA STESSA CORTE E LA SINTESI **«LA CONDIZIONE GIURIDICA DEL FALLITO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE»** DI E. NORELLI NEL SITO DELLA CORTE



CONTINUA IL CAMBIAMENTO ...

- ▶ UN MOTORE MOLTO POTENTE PER IL CAMBIAMENTO E' STATA LA UNIONE EUROPEA LA QUALE NON SOLO HA AGITO PER ARMONIZZARE I VARI DIRITTI NAZIONALI, MA HA INTRODOTTO VERE E PROPRIE CONTAMINAZIONI TRA DIVERSE CULTURE A QUESTO PROPOSITO
- ▶ L'ULTIMA DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 GIUGNO 2019 RIGUARDA LA RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA, L'ESDEBITAZIONE E LE INTERDIZIONI, LE MISURE VOLTE AD AUMENTARE L'EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE
- ▶ HA COME SCOPO QUELLO DI
 - ▶ (I) OFFRIRE AI SOGGETTI FALLITI E AGLI IMPRENDITORI FALLITI UNA SECONDA OPPORTUNITÀ,
 - ▶ (II) FACILITARE ALLE IMPRESE E AGLI IMPRENDITORI SANI CHE SIANO IN DIFFICOLTÀ FINANZIARIE LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE A MISURE DI RISTRUTTURAZIONE IN UNA FASE PRECOCE E PREVENIRE L'INSOLVENZA,
 - ▶ **(III) INTRODURRE NELL'ORDINE ECONOMICO DELLA UNIONE EUROPEA COME CONDIVISO IL VALORE DELLA ATTIVITA' ECONOMICA COME PRODUTTRICE DI RICCHEZZA PER LA COMUNITA'.**





ADEGUAMENTI A LIVELLO NAZIONALE ...

- ▶ LA RIFORMA ORGANICA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
- ▶ D.LGS . 5 DEL 9 GENNAIO 2006 E SUO CORRETTIVO DEL D. LGS. 169 DEL 12 SETTEMBRE 2007 MODIFICANO L'IMPIANTO NORMATIVO DEL 1942 SUL QUALE ERA INTERVENUTA CON NUMEROSE SENTENZE LA CORTE COSTITUZIONALE (SI RIMANDA A «LA CONDIZIONE GIURIDICA DEL FALLITO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE» CITATO)
- ▶ L'INTERVENTO E' MOLTO ESTESO
- ▶ ESEMPI:
 - (I) ABROGAZIONE ART. 50 (PUBBLICO REGISTRO DEI FALLITI) OGGETTO DI UNA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA' POSTUMA
 - (II) SOSTITUZIONE DEL CAPO IX (DELLA RIABILITAZIONE) CON IL CAPO DELLA ESDEBITAZIONE
- ▶ APPROVAZIONE DELLA L. 19 OTTOBRE 2017 N. 155 RECANTE *DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA*
- ▶ SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO D.LGS.12 GENNAIO 2019 N. 14 RECANTE CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (CCII) CHE HA SUBITO NUMEROSISSIME MODIFICHE
- ▶ ORA PARE GIUNTA LA APPARENTE STABILIZZAZIONE CON D.LGS. 83 DEL 17 GIUGNO 2022





L'EVOLUZIONE NORMATIVA

- ▶ DA PUNIZIONE (DALLA NASCITA AL 2005/6) A GESTIONE GIURISDIZIONALE SINO AL 2012/13) A RITORNO ALLA GESTIONE PRIVATISTICA (DAL 2021 IN POI)
- ▶ LA CRISI COME DIRITTO SOSTANZIALE GIUDICI I QUALI NON DEVONO AVERE CULTURA IMPRENDITORIALE
- ▶ GLI IMPRENDITORI CHE NON POSSONO AVERE CULTURA GIUDIZIARIA
- ▶ I CONSIGLIERI PROFESSIONISTI CHE DEVONO ESSRE DOTATI DELL'UNA E DELL'ALTRA
- ▶ SUPERAMENTO DELLA LOGICA LIQUIDATORIA A FAVORE DI QUELLA DI FAVOR VERSO LA CONTINUITA' AZIENDALE



NATURA DELLA PROCEDURA INTRODotta COMPOSIZIONE NEGOZIATA D.L.118/2021 COME CONV. CON LEGGE 147/2021 ORA ARTT. 12-25 UNDECIES CCII



- EMANATA IN PERIODO PANDEMICO POI SISTEMATIZZATA
- UN SISTEMA DI **ALLERTA PRECOCE** E DI **INFORMAZIONI** ONLINE **RISERVATO A CHI INTENDA FRUIRNE PER EVITARE CONSEGUENZE NEGATIVE DALLA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE RISERVATE** PER CONSENTIRE ALL'IMPRENDITORE LA POSSIBILITA' DI FARE UNA AUTOVALUTAZIONE SULLO STATO DELLA SUA IMPRESA, SULLE POSSIBILITÀ DI INSOLVENZA FUTURA
- IL SISTEMA ESSO PUÒ COMPRENDERE (IN QUESTO ESISTE UN CHIARO RICHIAMO ALLA DIRETTIVA UE 1023/2019):
 - **ALLERTA IN ALCUNE CIRCOSTANZE CUI VENGONO ATTRIBUITI SIGNIFICATI RILEVANTI (MANCATI PAGAMENTI IMPOSTE, ENTI PREVIDENZIALI, BANCHE).**
 - **SERVIZI DI CONSULENZA FORNITI DA ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE, VEDERE DIRETTIVA 1023 DEL 2019**
 - **INCENTIVI RIVOLTI ALL'AUTOVALUTAZIONE A CURA DEGLI ORGANI GESTORI E DI CONTROLLO AFFINCHÉ SEGNALINO POTENZIALI PROBLEMI;**
- UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE E FACILITAZIONE, CHE CONSENTA AGLI IMPRENDITORI DI RISTRUTTURARE LE PROPRIE FINANZE PER EVITARE IL FALLIMENTO E MANTENERE POSTI DI LAVORO E ATTIVITÀ COMMERCIALI
- PREVEDERE CHE NELLE MORE DEL PERCORSO **L'IMPRENDITORE MANTENGA IL CONTROLLO TOTALE O ALMENO PARZIALE DEI SUOI ATTIVI E DELLA GESTIONE CORRENTE DELL'IMPRESA PUR ESISTENDO UN FORTE CONDIZIONAMENTO**
- **POSSIBILITÀ DI PREVEDERE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI**



SEGUE NATURA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA



- ▶ GESTIONE PROCEDURA CON UNA PARTE PUBBLICA (LA CORNICE) DA CAMERE DI COMMERCIO **MENO FORTE DELLA PRECEDENTE GESTIONE (OCRI- GESTIONE ASSISTITA)**
- ▶ DEFINIZIONE DI NEGOZIATA E NON PIU' ASSISTITA
- ▶ INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO DA PARTE DI UN ORGANO ISTITUITO PRESSO LA CCIAA DELLA QUALE FA PARTE ADDIRITTURA UNA PERSONA INDICATA DAL PREFETTO
- ▶ INTERAZIONI RILEVANTI DELLA FASE PRIVATA CON LA PUBBLICA (AD ES. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CCIAA DI FATTI CHE PRODUCANO EFFETTI VERSO I TERZI), PARTECIPAZIONE AL PERCORSO IN ALCUNI MOMENTI DI ATTIVITA' GIUDIZIARIA ANCHE SE NON CONTENZIOSA
- ▶ EFFETTI RILEVANTI DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DELLA FASE DI COMPOSIZIONE CON EVENTUALE FASE CONCORSUALE SUCCESSIVA
- ▶ PERSEGUIMENTO DI UN INTERESSE PUBBLICO GENERALE LA CUI INDIVIDUAZIONE PERMANE IN CAPO ALL'IMPRENDITORE





PRINCIPI GENERALI DEI COMPORTAMENTI DA TENERSI DURANTE LE CRISI ART. 4 CCII OBBLIGHI E DOVERI DELLE PARTI

- ▶ 1. NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA, NEL CORSO DELLE TRATTATIVE E DEI PROCEDIMENTI PER L'ACCESSO AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, **DEBITORE E CREDITORI DEVONO COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE E CORRETTEZZA.**
- ▶ 2. IL DEBITORE HA **IL DOVERE DI:**
 - ▶ A) **MONITORARE LA PROPRIA CONDIZIONE (NON ESPRESSO , MA LOGICAMENTE DESUMIBILE);**
 - ▶ B) ILLUSTRARE LA PROPRIA SITUAZIONE IN MODO COMPLETO, VERITIERO E TRASPARENTE, FORNENDO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE E APPROPRIATE RISPETTO ALLE TRATTATIVE AVVIATE, ANCHE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA, E ALLO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA PRESCELTO;
 - ▶ C) **ASSUMERE TEMPESTIVAMENTE LE INIZIATIVE IDONEE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI** PER IL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 1, DURANTE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA, E ALLA RAPIDA DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA PRESCELTO, ANCHE AL FINE DI NON PREGIUDICARE I DIRITTI DEI CREDITORI;
 - ▶ D) **GESTIRE IL PATRIMONIO O L'IMPRESA DURANTE I PROCEDIMENTI NELL'INTERESSE PRIORITARIO DEI CREDITORI.** RESTA FERMO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 16, COMMA 4, E 21.
- ▶ 3. **IL DATORE DI LAVORO, CHE OCCUPA COMPLESSIVAMENTE PIÙ DI QUINDICI DIPENDENTI, INFORMA CON COMUNICAZIONE SCRITTA, TRASMESSA ANCHE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, I SOGGETTI** DELLE RILEVANTI DETERMINAZIONI, ASSUNTE CHE INCIDONO SUI RAPPORTI DI LAVORO DI UNA PLURALITÀ DI LAVORATORI, ANCHE SOLO PER QUANTO RIGUARDA L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO O LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI.
- ▶ 4. I **CREDITORI HANNO IL DOVERE DI COLLABORARE LEALMENTE CON IL DEBITOR E E CON GLI ORGANI DEI VARI STRUMENTI**



SEGUE ... ROTAZIONE INCARICHI ART.5 CCII

TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELLE NOMINE

- ▶ ISTITUZIONE ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE (ARTT. 356-358)
- ▶ LE NOMINE DEI PROFESSIONISTI EFFETTUATE DALLE COMMISSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 6, DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA E DAGLI ORGANI DA ESSE NOMINATI DEVONO ASSICURARE IL RISPETTO DI CRITERI DI TRASPARENZA, ROTAZIONE ED EFFICIENZA.
- ▶ PER ASSICURARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 1, IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL CAPOLUOGO DI REGIONE COMUNICA ALLE AUTORITÀ CHE HANNO NOMINATO I MEMBRI DELLE COMMISSIONI GLI INCARICHI CONFERITI.
- ▶ IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O, NEI TRIBUNALI SUDDIVISI IN SEZIONI, IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CUI È ASSEGNATA LA TRATTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA O DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA VIGILA SULL'OSSERVANZA DEI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 1 E NE ASSICURA L'ATTUAZIONE MEDIANTE L'ADOZIONE DI PROTOCOLLI CONDIVISI CON I GIUDICI DELLA SEZIONE.



SEGUE ...UNIFORMITA' DEL TRATTAMENTO DELLA CRISI MEDIANTE APPOSITA MODELLISTICA (ART. 5 BIS CCII)

- ▶ NEI SITI ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SONO PUBBLICATE INFORMAZIONI PERTINENTI E AGGIORNATE SUGLI STRUMENTI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI, SUGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
- ▶ DISPONIBILITA' E UNA LISTA DI CONTROLLO PARTICOLAREGGIATA, ADEGUATA ANCHE ALLE ESIGENZE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, CHE CONTIENE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO



ALLERTA ... CODICE COME EMENDATO (ART. 25 NONIES CCII)




- ▶ OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DI ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, L'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE **SEGNALANO ALL'IMPRENDITORE E, OVE ESISTENTE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI ORGANO COLLEGIALE, A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O, IN MANCANZA, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO INVIATA ALL'INDIRIZZO RISULTANTE DALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DI DEBITI SPIA (DI SIGNIFICATO PER LA TIPOLOGIA E L'AMMONTARE)**
- ▶ **LE SEGNALAZIONI DI CUI AL COMMA 1 CONTENGONO L'INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, SE NE RICORRONO I PRESUPPOSTI.**



SEGUE ALLERTA ... CODICE COME EMENDATO (25 DECIES CCII)

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- ▶ LE BANCHE E GLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL TESTO UNICO BANCARIO, NEL MOMENTO IN CUI COMUNICANO AL CLIENTE VARIAZIONI, REVISIONI O REVOCHE DEGLI AFFIDAMENTI, **NE DANNO NOTIZIA ANCHE AGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI, SE ESISTENTI**



SEGUE ALLERTA CODICE COME EMENDATO (ART. 25 OCTIES CCII)



- ▶ L'ORGANO DI CONTROLLO SOCIETARIO SEGNALE, PER ISCRITTO, ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER AVVIARE LA PROCEDURA NEGOZIATA
- ▶ **LA SEGNALAZIONE È MOTIVATA, È TRASMESSA CON MEZZI CHE ASSICURANO LA PROVA DELL'AVVENUTA RICEZIONE**
- ▶ **L'ORGANO AMMINISTRATIVO ENTRO UN CONGRUO TERMINE, NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI, DEVE RIFERIRE IN ORDINE ALLE INIZIATIVE INTRAPRESE**
- ▶ LA TEMPESTIVA SEGNALAZIONE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL COMMA 1 E LA VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DELLE TRATTATIVE SONO VALUTATE AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 2407 DEL CODICE CIVILE.





ALCUNE DIVAGAZIONI: GLI ARTT. 2408 E 2409 C.C.

▶ PROBABILMENTE L'ORGANO DI CONTROLLO E' A PROPRIA VOLTA SOTTOPOSTO A UNO STIMOLO

INFATTI

▶ 2408

▶ OGNI SOCIO PUÒ DENUNZIARE I FATTI CHE RITIENE CENSURABILI AL COLLEGIO SINDACALE, IL QUALE DEVE TENER CONTO DELLA DENUNZIA NELLA RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA

▶ SE LA DENUNZIA È FATTA DA TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO UN VENTESIMO DEL CAPITALE SOCIALE O UN CINQUANTESIMO NELLE SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO, IL COLLEGIO SINDACALE DEVE INDAGARE SENZA RITARDO SUI FATTI DENUNZIATI

▶ 2409

▶ SE POI VI SIA FONDATO SOSPETTO CHE GLI AMMINISTRATORI, IN VIOLAZIONE DEI LORO DOVERI, ABBIANO COMPIUTO GRAVI IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE CHE POSSONO ARRECARE DANNO ALLA SOCIETÀ O A UNA O PIÙ SOCIETÀ CONTROLLATE, POSSONO DENUNZIARE I FATTI AL TRIBUNALE IL QUALE PROVVEDE IN VARI MODI





SEGUE ... NELLE COOPERATIVE? ARTT. 2545 QUINQUIESDECIES C.C.

- ▶ **I FATTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2409 POSSONO ESSERE DENUNCIATI AL TRIBUNALE DAI SOCI CHE SIANO TITOLARI DEL DECIMO DEL CAPITALE SOCIALE OVVERO DA UN DECIMO DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI SOCI**, E, NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE CHE HANNO PIÙ DI TREMILA SOCI, DA UN VENTESIMO DEI SOCI.
- ▶ IL RICORSO DEVE ESSERE NOTIFICATO A CURA DEI RICORRENTI ANCHE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA.
- ▶ IL TRIBUNALE, SENTITI IN CAMERA DI CONSIGLIO GLI AMMINISTRATORI, I SINDACI E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA, DICHIARA IMPROCEDIBILE IL RICORSO SE PER I MEDESIMI FATTI SIA STATO GIÀ NOMINATO UN ISPETTORE O UN COMMISSARIO DALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA.
- ▶ L'AUTORITÀ DI VIGILANZA DISPONE LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DALLA MEDESIMA INIZIATO SE IL TRIBUNALE PER I MEDESIMI FATTI HA NOMINATO UN ISPETTORE O UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO.



SEGUE ... NELLE COOPERATIVE? ARTT. 2545 SEXIESDECIES C.C. (GESTIONE COMMISSARIALE)

- ▶ FUORI DAI CASI DI CUI ALL'ARTICOLO 2545 SEPTIESDECIES, IN CASO DI IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA, L'AUTORITÀ DI VIGILANZA PUÒ REVOCARE GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI, AFFIDARE LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ A UN COMMISSARIO, DETERMINANDO I POTERI E LA DURATA, AL FINE DI SANARE LE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE E, NEL CASO DI CRISI O INSOLVENZA, AUTORIZZARLO A DOMANDARE L'ACCESSO A UNA DELLE PROCEDURE REGOLATRICI PREVISTE NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.





SEGUE ... ALLERTA : E IL REVISORE ?

- ▶ ART. 2545 C.C. QUATERDECIES ASSOGGETTAMENTO AI CONTROLLI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
- ▶ ART. 4 D.LGS 220/02
- ▶ 1. LA REVISIONE COOPERATIVA È FINALIZZATA A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI MUTUALISTICI ...
- ▶ MA ANCHE ...
- ▶ **COMMA 2 IL REVISORE ACCERTA ALTRESÌ LA CONSISTENZA DELLO STATO PATRIMONIALE, ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, DELLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, NONCHÉ, OVE PREVISTA, DELLA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO**





SEGUE IL REVISORE ... ART. 5 D.LGS.220/02

- ▶ COMMA 4 IL REVISORE HA LA FACOLTÀ DI DIFFIDARE GLI ENTI COOPERATIVI AD ELIMINARE LE IRREGOLARITÀ SANABILI, ... , ANCHE ALLE ASSOCIAZIONI CUI GLI ENTI ADERISCONO.
- ▶ COMMA 4 ULTIMA PARTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE INDICATO NELLA DIFFIDA IL REVISORE VERIFICA L'AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE CON APPOSITO ACCERTAMENTO
- ▶ COMMA 5 IL REVISORE, QUALORA RISCONTRI IL PERMANERE DELLE ANOMALIE RILEVATE, TRASMETTE IL VERBALE DI REVISIONE, CON LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO, AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO, E, NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 15 MAGGIO 2001, N. 287, ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO.





I PROVVEDIMENTI DEL REVISORE (ART. 12 D.LGS 220/02)

- ▶ IL MINISTERO, SULLA BASE DELLE RISULTANZE EMERSE IN SEDE DI VIGILANZA, VALUTATE LE CIRCOSTANZE DEL CASO, PUÒ ADOTTARE, I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
- ▶ ...
- ▶ B) GESTIONE COMMISSARIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2545 SEXIES DECIES C.C, DEL CODICE CIVILE
- ▶ C) SCIoglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545 septiesdecies del C. C.





SODDISFAZIONE DI ESIGENZE APPARENTEMENTE CONFLIGGENTI: ANTICIPAZIONE PER LA EMERSIONE DELLA CRISI VS RISERVATEZZA

- ▶ ESIGENZA DI MANTENERE RISERVATA L'ESISTENZA DELLA CRISI E QUINDI PARTICOLARI ACCORGIMENTI PER EVITARE L'EFFETTO VALANGA
- ▶ COMUNQUE NECESSITA' DI ADDIVENIRE ALLA PRECOCE INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI CRISI
- ▶ PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA E NELL'INSERIMENTO DI INFORMAZIONI
- ▶ DEL COMMA 1 E LA VIGILANZA SULL'ANDAMENTO DELLE TRATTATIVE SONO VALUTATE AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 2407 DEL CODICE CIVILE.
- ▶ IL PORTALE POSSIBILITÀ DI AZIONARLO IN MASSIMA RISERVATEZZA E MANTENIMENTO DELLA STESSA SINO A QUANDO NON EMERGANO FATTORI CHE COMPORINO IL SODDISFACIMENTO DI PARTICOLARI OBBLIGHI





L'UTILIZZO DELL'INFORMATICA ARTT. 13, COMMI 1 E 2 , 14 E 15 CCII

- ▶ ISTITUZIONE PIATTAFORMA CUI GLI IMPRENDITORI POSSONO ACCEDERE A LISTA
 - 1) PER AVERE INDICAZIONI SU PIANO DI RISANAMENTO
 - 2) REDIGERE UN PIANO DI RISANAMENTO
 - 3) EFFETTUARE UN TEST PRATICO PER TESTARE LA POSSIBILITA' DEL RISANAMENTO
 - 4) ACCEDERE A PROTOCOLLO PER LA CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

- ▶ INTEROPERABILITA' DELLA PIATTAFORMA CON BANCHE DATI AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE INPS INAIL E CENTRALE RISCHI (ART. 14)
- ▶ **L'ESPERTO PUO' / DEVE ACCEDERE PREVIO CONSENSO DELL'IMPRENDITORE (CHE NON SI CAPISCE COME POTREBBE NEGARLO) (ART. 14)**
- ▶ I CREDITORI POSSONO ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA PER INTERAGIRE CON L'IMPRENDITORE E CON L'ESPERTO DEPOSITANDO E PRENDENDO VISIONE DI QUANTO IN ESSA SI TROVI DEPOSITATO DALL'IMPRENDITORE ALL'ACCESSO O NEL CORSO DELLE TRATTATIVE (ART. 15)



CONOSCENZA E FLUSSI INFORMATIVI (ART. 25 UNDECIES CCII)



- ▶ SULLA PIATTAFORMA DI CUI ALL'ARTICOLO 13 È DISPONIBILE UN PROGRAMMA INFORMATICO GRATUITO CHE ELABORA I DATI NECESSARI PER ACCERTARE LA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO ESISTENTE E CHE CONSENTE ALL'IMPRENDITORE DI CONDURRE IL TEST PRATICO DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 2, PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITÀ DEL RISANAMENTO.
- ▶ **SE L'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO DELL'IMPRENDITORE NON SUPERA I 30.000 EURO E, ALL'ESITO DELL'ELABORAZIONE CONDOTTA DAL PROGRAMMA DI CUI AL COMMA 1, TALE DEBITO RISULTA SOSTENIBILE, IL PROGRAMMA ELABORA UN PIANO DI RATEIZZAZIONE. L'IMPRENDITORE COMUNICA LA RATEIZZAZIONE AI CREDITORI INTERESSATI AVVERTENDOLI CHE, SE NON MANIFESTANO IL PROPRIO DISSENSO ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE, IL PIANO SI INTENDERÀ APPROVATO E VERRÀ ESEGUITO SECONDO LE MODALITÀ E I TEMPI NELLO STESSO INDICATI.**
- ▶ **SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI DI LAVORO E DI RISCOSSIONE DEI CREDITI FISCALI E PREVIDENZIALI. RESTANO FERME LE RESPONSABILITÀ PER L'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DI DATI O INFORMAZIONI NON VERITIERI.**





LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA ART.12 CHI PUO' PRESENTARLA? IMPRENDITORE IN SQUILIBRIO PATRIMONIALE, ECONOMICO FINANZIARIO MA CON RISANAMENTO RAGIONEVOLMENTE PERSEGUIBILE

▶ L'IMPRENDITORE

A. COMMERCIALE E AGRICOLO CHE

B. SI TROVA IN CONDIZIONI DI SQUILIBRIO PATRIMONIALE O ECONOMICO-FINANZIARIO CHE NE RENDONO PROBABILE LA CRISI O L'INSOLVENZA

PUÒ CHIEDERE

AL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA NEL CUI AMBITO TERRITORIALE SI TROVA LA SEDE LEGALE DELL'IMPRESA

E

LA NOMINA DI UN ESPERTO INDIPENDENTE

QUANDO RISULTA RAGIONEVOLMENTE PERSEGUIBILE IL RISANAMENTO DELL'IMPRESA ANCHE MEDIANTE IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA

NON SI APPLICA L'ART 38 (PARTECIPAZIONE DEL P.M.) SALVO CHE PER GLI ARTT 19 (MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI) E 22 (AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE)

C. PRINCIPIO DI FAVORE VERSO LA COMPOSIZIONE ESTESA A TUTTI COLORO I QUALI SIANO ISCRITTI _____ NEL REGISTRO ANCHE SE DA VALUTARE CASO PER CASO





UNA RIFLESSIONE MINIMALE SU COSA SIA PROBABILITA' ...

- ▶ SE LA CRISI E' LA PROBABILITA' DELL'INSOLVENZA LA PROBABILITA' DELLA CRISI E' LA PROBABILITA' DELLA PROBABILITA' DELL'INSOLVENZA
- ▶ IN ITALIANO (E NON SOLO)
- ▶ LA PROBABILITA' E' LA ATTENDIBILITÀ CONFORTATA DA MOTIVI RAGIONEVOLI PRIMA FRA TUTTI LA ESPERIENZA (CURVA DI GAUSS) CHE UN EVENTO POSSIBILE ACCADA PIU' SPESSO DI UN ALTRO ANCHE ESSO POSSIBILE
- ▶ UN EVENTO PROBABILE ACCADE QUINDI PIU' VOLTE DI UN EVENTO POSSIBILE
- ▶ LA DOPPIA PROBABILITA' (PROBABILITA' DELLA PROBABILITA') COMPORTA PERÒ IL FATTO CHE LA SOGLIA DI ATTENZIONE DEVE SCATTARE ANCHE QUANDO L'EVENTO POSSA ACCADERE UN NUMERO DI VOLTE PIU' BASSO RISPETTO A UNO PROBABILE (ID QUOD PLERUMQUE ACCIDIT)





A COSA SERVE? (ART. 12 COMMA 2 CCII)

- ▶ LA FINALITA' E' QUELLA DI CONSENTIRE, A CHI FORMULI LA RICHIESTA, DI SUPERARE LA DIFFICOLTA' COADIUVATO DALL'ESPERTO E CON LA AUTORIZZAZIONE/ASSISTENZA DEL TRIBUNALE QUANDO CI SIANO PARTICOLARI MOMENTI
- ▶ L'ESPERTO AGEVOLA LE TRATTATIVE TRA L'IMPRENDITORE, I CREDITORI ED EVENTUALI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI, AL FINE DI INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 1 ART. 12 CCII, ANCHE MEDIANTE IL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DI ESSA.





CHI NON PUO' PRESENTARLA (ART. 17 COMMA 9 E 25 QUINQUIES CCII)

- ▶ COLORO I QUALI NON SIANO ISCRITTI AL REGISTRO CCIAA
- ▶ ART. 17 COMMA 9 L'IMPRENDITORE NON PUÒ PRESENTARE UNA NUOVA ISTANZA PRIMA DI UN ANNO IN CASO DI ARCHIVIAZIONE DI PRECEDENTE ANALOGA ISTANZA A MENO CHE NON SIA LUI STESSO A CHIEDERLO ENTRO DUE MESI DECORRENTI DALLA ACCETTAZIONE DELL'ESPERTO NEL QUAL CASO IL TERMINE E' RIDOTTO A QUATTRO MESI
- ▶ L'ISTANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 17, NON PUÒ ESSERE PRESENTATA DALL'IMPRENDITORE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO INTRODOTTO CON RICORSO DEPOSITATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, ANCHE NELLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTICOLI 44, COMMA 1, LETTERA A), 54, COMMA 3, E 74.
- ▶ L'ISTANZA NON PUÒ ESSERE ALTRESÌ PRESENTATA NEL CASO IN CUI L'IMPRENDITORE, NEI QUATTRO MESI PRECEDENTI L'ISTANZA MEDESIMA, ABBAIA RINUNCIATO ALLE DOMANDE INDICATE NEL PRIMO PERIODO.



E L'IMPRENDITORE NON SOLO IN CRISI, MA INSOLVENTE?



- ▶ ANCHE L'IMPRENDITORE INSOLVENTE PUO' PRESENTARE LA DOMANDA ...
- ▶ **TEORICAMENTE SE L'IMPRENDITORE SIA DOTATO DI TUTTI GLI STRUMENTI E SIA PROATTIVO NEL SEGUIRE LE INDICAZIONI RIVOLTE ALLA EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI LE INSOLVENZE DOVREBBERO RIDURSI IN MODO DRASTICO**
- ▶ LA DIFFERENZA RIGUARDA LE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO CHE DOVRANNO ESSERE MEGLIO E PIU' CREDIBILMENTE INDICATE
- ▶ **WARNING** ... INDIVIDUAZIONE DEL PRESUPPOSTI DI PRESTA A MOLTEPLICI CONSIDERAZIONI PERCHE'
 - ▶ A) **ASTRATTAMENTE NON CI DOVREBBERO ESSERE INSOLVENZE PERCHE' L'IMPRENDITORE DEVE AGIRE CON LA MASSIMA SOLLECITUDINE E INIZIARE IL SUO PERCORSO NON APPENA SI AVVEDA DELLA SUA SITUAZIONE DI SQUILIBRIO**
 - ▶ B) L'IMPRENDITORE CHE SI AVVEDA IN RITARDO O SIA COLPITO DA EVENTI IMPROVVISI ED IMPREVEDIBILI TALI DA PRODURRE UN *QUID PLURIS* RISPETTO AL SEMPLICE SQUILIBRIO POTRA' ACCEDERE , MA DOVRA' FORNIRE UN PIANO ADEGUATAMENTE MOTIVATO
 - ▶ POTRANNO PRESENTARSI CASI ANCHE DI IMPRENDITORI CHE APPROFITINO DELLA SITUAZIONE E QUESTE SARANNO LE SITUAZIONI PIU' PROBLEMATICHE AD INDIVIDUARSI



LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA (ART. 17) SEGUE ... COME E CONTENUTO MINIMO



- ▶ LA RICHIESTA VIENE FORMULATA **PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA ISTITUITA (ART. 17)**
- ▶ **L'IMPRENDITORE DEVE FORNIRE TUTTE LE INDICAZIONI PER POTERE CONSENTIRE DIEFFETTUARE LA MIGLIORE SCELTA DELL'ESPERTO**
- ▶ L'IMPRENDITORE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, INSERISCE NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA:
 - A) **I BILANCI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI** SE NON GIÀ DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, OPPURE, PER GLI IMPRENDITORI CHE NON SONO TENUTI AL DEPOSITO DEI BILANCI, LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IVA DEGLI ULTIMI TRE PERIODI DI IMPOSTA,
 - A BIS) **NONCHÉ UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AGGIORNATA A NON OLTRE SESSANTA GIORNI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA;**
 - B) UN PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO REDATTO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA LISTA DI CONTROLLO **UNA RELAZIONE CHIARA E SINTETICA SULL'ATTIVITÀ IN CONCRETO ESERCITATA RECANTE UN PIANO FINANZIARIO PER I SUCCESSIVI SEI MESI E LE INIZIATIVE INDUSTRIALI CHE INTENDE ADOTTARE;**
 - C) L'ELENCO DEI CREDITORI, CON L'INDICAZIONE DEI RISPETTIVI CREDITI SCADUTI E A SCADERE E DELL'ESISTENZA DI DIRITTI REALI E PERSONALI DI GARANZIA;
 - D) **UNA DICHIARAZIONE SULLA PENDENZA, NEI SUOI CONFRONTI, DI RICORSI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO** O PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA E UNA DICHIARAZIONE CON LA QUALE ATTESTA DI NON AVERE DEPOSITATO RICORSI PER STRUMENTI REGOLATORI DELLA CRISI
 - E) **IL CERTIFICATO UNICO DEI DEBITI TRIBUTARI** DI CUI ALL'ARTICOLO 364, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
 - F) **LA SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA** RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
 - G) **IL CERTIFICATO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI E PER PREMI ASSICURATIVI** DI CUI ALL'ARTICOLO 363, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 14 DEL 2019;
 - H) **UN ESTRATTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA CENTRALE DEI RISCHI GESTITA DALLA BANCA D'ITALIA** NON ANTERIORE DI TRE MESI RISPETTO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.




CHI DELIBERA LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA (ART.17 COMMA 1 E 3 CCII) SEGUE



- ▶ LA COMPOSIZIONE E' NEGOZIATA NON SI APPLICANO SE NON RICHIAMATE LE NORME SULLA COMPOSIZIONE E REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA
- ▶ ESSA DOVREBBE ESSERE DELIBERATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO IL D.M.28709721 NON CHIARISCE
- ▶ L'ISTANZA DI NOMINA DELL'ESPERTO INDIPENDENTE **È PRESENTATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13 MEDIANTE LA COMPILAZIONE DI UN MODELLO, IVI DISPONIBILE, CONTENENTE LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA NOMINA E DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DA PARTE DELL'ESPERTO NOMINATO.**
- ▶ **IMPRENDITORE ED ESPERTO DEVONO PARLARE LA STESSA LINGUA E LA STESSA LINGUA E' DATA DALLA PIATTAFORMA INFORMATICA**
- ▶ IL CONTENUTO DEL MODELLO DI CUI AL COMMA 1 È DEFINITO CON IL DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2.





CONTENUTO EVENTUALE DELLA DOMANDA O SUCCESSIVO LE MISURE PROTETTIVE (ART. 18 CCII)

- ▶ **GLI EFFETTI PROTETTIVI NON SONO AUTOMATICI**
- ▶ L'IMPRENDITORE PUÒ CHIEDERE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, **L'APPLICAZIONE DI MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO.**
- ▶ L'ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE **È PUBBLICATA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE** UNITAMENTE ALL'ACCETTAZIONE DELL'ESPERTO
- ▶ DAL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE, **I CREDITORI INTERESSATI NON POSSONO ACQUISIRE DIRITTI DI PRELAZIONE NÉ POSSONO INIZIARE O PROSEGUIRE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI SUL SUO PATRIMONIO O SUI BENI E SUI DIRITTI CON I QUALI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ D'IMPRESA.**
- ▶ L'IMPRENDITORE RENDE NOTO QUALI SIANO QUELLE GIÀ' DISPOSTE NEI SUOI CONFRONTI
- ▶ DAL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA **FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA (IN VARIO MODO) LA SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA NON PUÒ ESSERE PRONUNCIATA, SALVO CHE IL TRIBUNALE DISPONGA LA REVOCA DELLE MISURE PROTETTIVE.**





SOSPENSIONE DI ALCUNI OBBLIGHI DICHIARATI CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA O SUCCESSIVAMENTE (ART. 20 CCII)

- ▶ L'IMPRENDITORE **PUÒ DICHIARARE CHE, SINO ALLA CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE O ALL'ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA, NON SI APPLICANO NEI SUOI CONFRONTI GLI ARTICOLI CODICISTICI RELATIVI ALLA DIMINUZIONE DEL CAPITALE** E NON SI VERIFICA LA CAUSA DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ PER RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE PREVISTA DALLE NORME IN MATERIA E ANCHE E 2545-DUODECIES DEL CODICE CIVILE (SCIoglimento DELLA COOPERATIVA)
- ▶ **PER LE COOPERATIVE SI PONE IL PROBLEMA DELLE RISERVE INDIVISIBILI NEL SENSO CHE LE RISERVE INDIVISIBILI NON POSSONO ESERE OGGETTO DI QUESTA PROTEZIONE E DOVRANNO SUBIRE LE FALCIDIE (LETTURA RAGIONEVOLE)**
- ▶ **A TAL FINE, L'ISTANZA O LA DICHIARAZIONE SONO PUBBLICATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E GLI EFFETTI DI CUI AL PRIMO PERIODO DECORRONO DALLA PUBBLICAZIONE**
- ▶ LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI E DELLE CAUSE DI SCIoglimento PREVISTA NEL COMMA 1 CESSA A PARTIRE DALLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE IL TRIBUNALE DICHIARA L'INEFFICACIA PROTETTIVA DELLE MISURE RICHIESTE O NE DISPONE LA REVOCA.
- ▶ **SAREBBE LOGICO ASPETTARSI CHE SI APRANO INTERROGATIVI PER VALUTARE LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI AL VERIFICARSI DI UNA DI QUELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLE NORME CHE L'IMPRENDITORE CHIEDA DI NON APPLICARE**



PROCEDIMENTO PER APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI (ART. 19 CCII)

- ▶ INIZIO DI UN SUB PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO ALL'INTERNO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
- ▶ ENTRO 1 (UN) GIORNO DEVE CHIEDERE AL TRIBUNALE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ENTRO 30 (TRENTA) DEVE COMUNICARE NEL REGISTRO IMPRESE
- ▶ TEMPI MOLTO CELERI PER AVVIO DEL PROCEDIMENTO PENA LA CANCELLAZIONE E LA PERDITA DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI EVENTUALMENTE ADOTTATI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA RICHIESTA





SEGUE PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE (ART. 19 CCII)

- ▶ **L'IMPRENDITORE, UNITAMENTE AL RICORSO, DEPOSITA:**
- ▶ A) I BILANCI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI OPPURE, QUANDO NON È TENUTO AL DEPOSITO DEI BILANCI, LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DELL'IVA DEGLI ULTIMI TRE PERIODI DI IMPOSTA;
- ▶ B) UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AGGIORNATA A NON OLTRE SESSANTA GIORNI PRIMA DEL DEPOSITO DEL RICORSO;
- ▶ C) **L'ELENCO DEI CREDITORI, INDIVIDUANDO I PRIMI DIECI PER AMMONTARE,** CON INDICAZIONE DEI RELATIVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, SE DISPONIBILI, OPPURE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA PER I QUALI SIA VERIFICATA O VERIFICABILE LA TITOLARITÀ DELLA SINGOLA CASELLA;
- ▶ **D) UN PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO** REDATTO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA LISTA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 2, UN **PIANO FINANZIARIO PER I SUCCESSIVI SEI MESI E UN PROSPETTO DELLE INIZIATIVE CHE INTENDE ADOTTARE;**
- ▶ E) **UNA DICHIARAZIONE AVENTE VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE, SULLA BASE DI CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ, CHE L'IMPRESA PUÒ ESSERE RISANATA;**
- ▶ F) **L'ACCETTAZIONE DELL'ESPERTO NOMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMI 6, 7 E 8, CON IL RELATIVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.**



LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA LE IMPRESE SOTTOSOGLIA (ART. 25 QUATER CCII)



- ▶ L'IMPREDITORE COMMERCIALE E AGRICOLO **CHE PRESENTA CONGIUNTAMENTE I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA D)** E CHE SI TROVA IN CONDIZIONI DI SQUILIBRIO PATRIMONIALE O ECONOMICO-FINANZIARIO CHE NE RENDONO PROBABILE LA CRISI O L'INSOLVENZA, PUÒ CHIEDERE LA NOMINA DELL'ESPERTO INDIPENDENTE QUANDO RISULTA RAGIONEVOLMENTE PERSEGUIBILE IL RISANAMENTO DELL'IMPRESA.
 - A) AVER AVUTO, NEI TRE ESERCIZI ANTECEDENTI UN ATTIVO PATRIMONIALE DI AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO TRECENTOMILA;
 - B) AVER REALIZZATO,, NEI TRE ESERCIZI ANTECEDENTI RICAVI LORDI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO ANNUO NON SUPERIORE AD EURO DUECENTOMILA;
 - C) AVERE UN AMMONTARE DI DEBITI ANCHE NON SCADUTI NON SUPERIORE AD EURO CINQUECENTOMILA.

- ▶ L'ISTANZA È PRESENTATA, UNITAMENTE AI DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3, LETTERE A), C), D), E), F), G) E H). **MANCA IL DOCUMENTO DI CUI ALLA LETTERA B) UNA RELAZIONE CHIARA E SINTETICA SULL'ATTIVITÀ IN CONCRETO ESERCITATA RECANTE UN PIANO FINANZIARIO PER I SUCCESSIVI SEI MESI E LE INIZIATIVE INDUSTRIALI CHE INTENDE ADOTTARE;**
- ▶ L'ISTANZA È PRESENTATA **ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3;** OPPURE, NELLE FORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO 5, COMMA 1, **AL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA NEL CUI AMBITO TERRITORIALE SI TROVA LA SEDE LEGALE DELL'IMPRESA.**
- ▶ ALL'ESPERTO È AFFIDATO IL COMPITO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL DECRETO.
- ▶ **LA NOMINA DELL'ESPERTO AVVIENE A CURA DEL SOGGETTO AL QUALE È PRESENTATA L'ISTANZA E QUINDI O L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI O AL SEGRETARIO DELLA CCIAA . ANCHE SE SCELTO DALL'ORGANISMO DI RISOLUZIONE DELLA CRISI SI DOVREBBERO APPLICARE LE STESSA NORME PREVISTE PER LE IMPRESE SOTTOSOGLIA**
- ▶ **LA PROCEDURA RICHAMA L'ART. 17 CON ADEGUATI AGGIUSTAMENTI**





LA DOMANDA NEL CASO DI GRUPPI (ART. 25 CCII)

- ▶ PIÙ IMPRESE **CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 12, COMMA 1, APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO** E CHE HANNO, CIASCUNA, LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO POSSONO CHIEDERE AL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA LA NOMINA DELL'ESPERTO INDIPENDENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 2. **LA NOMINA AVVIENE CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13.**
- ▶ L'ISTANZA È PRESENTATA ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E **ARTIGIANATO OVE È ISCRITTA LA SOCIETÀ O L'ENTE, CON SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO, CHE, IN BASE ALLA PUBBLICITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 2497-BIS DEL C. C., ESERCITA L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO** OPPURE,
- ▶ IN MANCANZA, **L'IMPRESA CON SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE PRESENTA LA MAGGIORE ESPOSIZIONE DEBITORIA,** COSTITUITA DALLA VOCE D DEL PASSIVO NELLO STATO PATRIMONIALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 2424 DEL CODICE CIVILE IN BASE ALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO ED INSERITO NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DEL COMMA 4
- ▶ L'IMPRENDITORE **INSERISCE NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, UNA RELAZIONE CONTENENTE INFORMAZIONI ANALITICHE SULLA STRUTTURA DEL GRUPPO E SUI VINCOLI PARTECIPATIVI O CONTRATTUALI,** L'INDICAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE O DEI REGISTRI DELLE IMPRESE IN CUI È STATA EFFETTUATA LA PUBBLICITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 2497-BIS DEL CODICE CIVILE E IL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO, OVE REDATTO.





PERCHE' L'ESPERTO: I RAPPORTI DEBITORE CREDITORI NELL'ESPERIENZA PRATICA

- ▶ GESTIONE COMPLESSA E VISCHIOSA DELLE TRATTATIVE TRA DEBITORE E CREDITORI NEL CASO DI ARTT. 67 E 182 BIS R.D.267/42
- ▶ PARTICOLARI PROBLEMI DERIVANTI DALLA MODALITÀ CON LE QUALI I CREDITORI SI RAPPORTANO AL DEBITORE **ACQUISIZIONE DI POSIZIONI DI VANTAGGIO PER IL PASSATO E DINIEGO DI PROSEGUIRE NELLA ATTIVITA' NORMALE PER TIMORE DI AGGRAVARE IL PROPRIO CREDITO NON RISCOSSO**
- ▶ IN PARTICOLARE CETO BANCARIO, AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA INTESA IN SENSO LATO, ENTI PREVIDENZIALI
- ▶ ESISTONO PROBLEMI SIA NELLE REGOLE COMPORTAMENTALI CHE LE PARTI DEBBANO TENERE SIA NELLA PRATICA (ES. L'AVVOCATO DEL CETO BANCARIO ... PARADOSSO)
- ▶ **L'ESPERTO GRAZIE ALLA SUA CREDIBILITA' AGEVOLA LE TRATTATIVE TRA L'IMPRENDITORE, I CREDITORI ED EVENTUALI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI, AL FINE DI INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 1, ANCHE MEDIANTE IL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA O DI RAMI DI ESSA**
- ▶ **PARTICOLARMENTE APPREZZABILI POSSONO ESSERE LE DOTI DI MEDIATORE**
- ▶ FORMARE UNA FIGURA POSSIBILMENTE LA PIÙ QUALIFICATA POSSIBILE CHE AFFIANCHI IL DEBITORE E CHE VENGA APPREZZATO COME FIGURA AFFIDABILE DA PARTE DI CREDITORI E PERSONE INTERESSATE
- ▶ NON E' EQUIPARABILE ALLE FIGURE NOTE ALLE PROCEDURE CONCORDI QUALI CURATORE , COMMISSARIO, ATTESTATORE ...





SEGUE L'ESPERTO (ART. 13 SESTO COMMA)

- ▶ LA NOMINA DELL'ESPERTO AVVIENE AD OPERA DI UNA COMMISSIONE COSTITUITA PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO ED È COMPOSTA DA:
 - A) UN MAGISTRATO DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA PIU' SUPPLENTE ;
 - B) UN MEMBRO DESIGNATO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PIU' SUPPLENTE;
 - C) UN MEMBRO DESIGNATO DAL PREFETTO NEL CUI TERRITORIO SI TROVA LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHE HA RICEVUTO L'ISTANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 1 PIU' SUPPLENTE.





SEGUE L'ESPERTO (ART. 13 TERZO COMMA) ...

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO È FORMATO, UN ELENCO DI ESPERTI NEL QUALE POSSONO ESSERE INSERITI:

- A) GLI ISCRITTI DA ALMENO CINQUE ANNI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI CHE DOCUMENTANO DI AVER MATURATO PRECEDENTI ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E DELLA CRISI D'IMPRESA;
- B) GLI ISCRITTI DA ALMENO CINQUE ANNI ALL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO CHE DOCUMENTANO DI AVERE CONCORSO, ALMENO IN TRE CASI, ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI OMOLOGATI O DI ACCORDI SOTTOSTANTI A PIANI ATTESTATI O DI AVERE CONCORSO ALLA PRESENTAZIONE DI CONCORDATI CON CONTINUITÀ AZIENDALE OMOLOGATI;
- C) POSSONO INOLTRE ESSERE INSERITI NELL'ELENCO COLORO CHE, PUR NON ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI, DOCUMENTANO DI AVERE SVOLTO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO IN IMPRESE INTERESSATE DA OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE CONCLUSE CON PIANI DI RISANAMENTO ATTESTATI, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONCORDATI PREVENTIVI CON CONTINUITÀ AZIENDALE OMOLOGATI, NEI CONFRONTI DELLE QUALI NON SIA STATA SUCCESSIVAMENTE PRONUNCIATA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO O SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA;

▶ **L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI AL COMMA 3 È ALTRESÌ SUBORDINATA AL POSSESSO DELLA SPECIFICA FORMAZIONE PREVISTA CON IL DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI CUI AL COMMA 2.**



LA NOMINA DELL'ESPERTO (ART. 13 SETTIMO E NONO COMMA)



- ▶ IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA NEL CUI AMBITO TERRITORIALE SI TROVA LA SEDE DELL'IMPRESA, RICEVUTA L'ISTANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, NEI SUCCESSIVI DUE GIORNI LAVORATIVI, LA COMUNICA ALLA COMMISSIONE COSTITUITA AI SENSI DEL COMMA 6, UNITAMENTE A UNA NOTA SINTETICA CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI, DEL NUMERO DEI DIPENDENTI E DEL SETTORE IN CUI OPERA L'IMPRESA ISTANTE.
- ▶ ENTRO I CINQUE GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI LA COMMISSIONE NOMINA L'ESPERTO NEL CAMPO DELLA RISTRUTTURAZIONE TRA GLI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI AL COMMA 3
- A. SECONDO CRITERI CHE ASSICURANO LA ROTAZIONE E LA TRASPARENZA
- B. AVENDO CURA CHE CIASCUN ESPERTO NON RICEVA PIÙ DI DUE INCARICHI CONTEMPORANEAMENTE.
- ▶ LA NOMINA PUÒ AVVENIRE ANCHE AL DI FUORI DELL'AMBITO REGIONALE. LA COMMISSIONE TIENE CONTO DELLA COMPLESSIVA ESPERIENZA FORMATIVA RISULTANTE DAL CURRICULUM VITAE DI CUI AL COMMA 5
- ▶ LA COMMISSIONE CHE NOMINA PUO' ACQUISIRE IL PARERE NON VINCOLANTE DI UNA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DEL TERRITORIO ART. 13, SETTIMO COMMA ULIMA PARTE
- ▶ 9. GLI INCARICHI CONFERITI E IL CURRICULUM VITAE DELL'ESPERTO NOMINATO SONO PUBBLICATI SENZA INDUGIO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL LUOGO DI NOMINA E DEL LUOGO DOVE È TENUTO L'ELENCO PRESSO IL QUALE L'ESPERTO È ISCRITTO, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 E DEL CITATO CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, OMESSO OGNI RIFERIMENTO ALL'IMPRENDITORE RICHIEDENTE.



SEGUE L'ESPERTO REQUISITI (ART. 16 COMMI 1 E 2 CCII) ...



- ▶ **L'ESPERTO**
- ▶ **L'ESPERTO È TERZO RISPETTO A TUTTE LE PARTI E DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI ART. 16 COMMA 1 CCII**
- ▶ OPERA IN MODO **PROFESSIONALE (CON ABITUALITA' E COMPETENZA), RISERVATO (DEVE MANTENERE LE INFORMAZIONI DI CUI VENGA IN POSSESSO RISERVATE A SE' STESSO ED UTILIZZABILI SOLO NEL CASO IN CUI SIANO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL MANDATO), IMPARZIALE (DEVE ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE, MA DEVE REALIZZARE GLI INTERESSI PREVISTI DALLA LEGGE) E INDIPENDENTE (NON DEVE AVERE INTERESSI ANCHE MEDIATI NELLA SOLUZIONE DEL CASO) RISPETTO AGLI ARGOMENTI SUI QUALI SI SVOLGERA' LA ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE**
- ▶ NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 2, **PUÒ CHIEDERE ALL'IMPRENDITORE E AI CREDITORI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI O NECESSARIE**
- ▶ **PUÒ AVVALERSI DI SOGGETTI DOTATI DI SPECIFICA COMPETENZA, ANCHE NEL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERA L'IMPRENDITORE, E DI UN REVISORE LEGALE**, NON LEGATI ALL'IMPRESA O AD ALTRE PARTI INTERESSATE ALL'OPERAZIONE DI RISANAMENTO DA RAPPORTI DI NATURA PERSONALE O PROFESSIONALE
- ▶ **L'ESPERTO NON PUÒ ESSERE TENUTO A DEPORRE SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RESE E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI**
- ▶ **GARANZIE PER I SEQUESTRI IN DANNO DELL'ESPERTO**





SEGUE IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOMINA DELL'ESPERTO (ART. 17 QUARTO COMMA CCII) ...

- ▶ L'ESPERTO, VERIFICATI LA PROPRIA INDIPENDENZA E IL POSSESSO DELLE COMPETENZE E DELLA DISPONIBILITÀ DI TEMPO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO,
- ▶ ENTRO DUE GIORNI LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELLA NOMINA, COMUNICA ALL'IMPREDITORE L'ACCETTAZIONE
- ▶ CONTESTUALMENTE INSERISCE LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E UNA AUTODICHIARAZIONE PENALMENTE RILEVANTE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE NELLA PIATTAFORMA.
- ▶ IN CASO CONTRARIO NE DÀ COMUNICAZIONE RISERVATA AL SOGGETTO CHE L'HA NOMINATO PERCHÉ PROVVEDA ALLA SUA SOSTITUZIONE
- ▶ L'ESPERTO NON PUÒ RIVESTIRE LA FUNZIONE IN PIÙ DI DUE INCARICHI CONTEMPORANEAMENTE



L'AVVIO DEL RAPPORTO ESPERTO-IMPRESARIO-PARTI INTERESSATE (ART. 17 5 E 6 COMMA CCII)

- ▶ L'ESPERTO, ACCETTATO L'INCARICO, **CONVOCA SENZA INDUGIO L'IMPRESARIO PER VALUTARE L'ESISTENZA DI UNA CONCRETA PROSPETTIVA DI RISANAMENTO, ANCHE ALLA LUCE DELLE INFORMAZIONI ASSUNTE DALL'ORGANO DI CONTROLLO E DAL REVISORE LEGALE, OVE IN CARICA.**
- ▶ L'IMPRESARIO PARTECIPA PERSONALMENTE E PUÒ FARSI ASSISTERE DA CONSULENTI. SE RITIENE CHE LE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO SONO CONCRETE L'ESPERTO INCONTRA **LE ALTRE PARTI INTERESSATE AL PROCESSO DI RISANAMENTO** E PROSPETTA LE POSSIBILI STRATEGIE DI INTERVENTO FISSANDO I SUCCESSIVI INCONTRI CON CADENZA PERIODICA RAVVICINATA.
- ▶ **NEL CORSO DELLE TRATTATIVE L'ESPERTO PUÒ INVITARE LE PARTI A RIDETERMINARE, SECONDO BUONA FEDE, IL CONTENUTO DEI CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA OVVERO AD ESECUZIONE DIFFERITA SE LA PRESTAZIONE È DIVENUTA ECCESSIVAMENTE ONEROSA O SE È ALTERATO L'EQUILIBRIO DEL RAPPORTO IN RAGIONE DI CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE. LE PARTI SONO TENUTE A COLLABORARE TRA LORO PER RIDETERMINARE IL CONTENUTO DEL CONTRATTO O ADEGUARE LE PRESTAZIONI ALLE MUTATE CONDIZIONI.**
- ▶ ENTRO TRE GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA CONVOCAZIONE **LE PARTI POSSONO PRESENTARE OSSERVAZIONI SULL'INDIPENDENZA DELL'ESPERTO AL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO IL QUALE RIFERISCE SENZA INDUGIO ALLA COMMISSIONE PERCHÉ, VALUTATE LE CIRCOSTANZE ESPOSTE E SENTITO L'ESPERTO, SE LO RITIENE OPPORTUNO PROVVEDA ALLA SUA SOSTITUZIONE ENTRO I SUCCESSIVI CINQUE GIORNI LAVORATIVI.**
- ▶ ALLO STESSO MODO LA COMMISSIONE PROCEDE SE L'IMPRESARIO E LE PARTI INTERESSATE FORMULANO OSSERVAZIONI SULL'OPERATO DELL'ESPERTO





L'ESPERTO E LE PARTI INTERESSATE ALLE TRATTATIVE ART. 17 5 COMMA SECONDA PARTE PRIMO ALINEA...

- ▶ LA NORMA PARE NON PORRE LIMITI CHE, IN REALTA', DEVONO ESISTERE ALTRIMENTI UN INTERESSE PER QUANTO LABILE E FIEVOLE POTREBBE ESISTERE IN TUTTI
- ▶ SONO LE PARTI INTERESSATE AL RISANAMENTO
- ▶ SI PUO' (FORSE?) PARLARE DI UN INTERESSE DIRETTO ED IMMEDIATO E NON INDIRECTO
- ▶ SICURAMENTE SONO INTERESSATI TUTTI I CREDITORI DELL'IMPRENDITORE IN CRISI
- ▶ TUTTI I CLIENTI
- ▶ LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ? PROBABILMENTE SI' IN QUANTO SONO I SOGGETTI CHE STATUTARIAMENTE SI PREFIGGONO LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI LORO ADERENTI E QUINDI ANCHE DELL'IMPRENDITORIE RICHIEDENTE
- ▶ AD ESEMPIO LEGGE MARCORA PER RISOLVERE SITUAZIONI DI CRISI
- ▶ ENTI PUBBLICI ? PREFETTURA ? SINDACO ?
- ▶ NUOVI FORNITORI...
- ▶ NUOVI CLIENTI ...
- ▶ NUOVI ISTITUTI BANCARI...
- ▶ NUOVI SOCI ...
- ▶ I DIPENDENTI ... COOP FORMATE DA DIPENDENTI ?





QUANDO E COME L'ESPERTO TERMINA L'INCARICO (ART. 17 COMMI 6, 7 E 8 CCII)

- ▶ SE NON RAVVISA CONCRETE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO, ALL'ESITO DELLA CONVOCAZIONE O IN UN MOMENTO SUCCESSIVO, **L'ESPERTO NE DÀ NOTIZIA ALL'IMPRENDITORE E AL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO CHE DISPONE L'ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA ENTRO I SUCCESSIVI CINQUE GIORNI LAVORATIVI**
- ▶ **RAGIONEVOLMENTE L'IMPRENDITORE PUO' OPPORSI NEI TRE GIORNI SUCCESSIVI**
- ▶ L'INCARICO DELL'ESPERTO SI CONSIDERA CONCLUSO SE, DECORSI CENTOTTANTA GIORNI DALLA ACCETTAZIONE DELLA NOMINA, LE PARTI NON HANNO INDIVIDUATO, **ANCHE A SEGUITO DI SUA PROPOSTA, UNA SOLUZIONE ADEGUATA PER IL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SQUILIBRIO**
- ▶ **L'INCARICO PUÒ ESSERE PROROGATO PER NON OLTRE CENTOTTANTA GIORNI** QUANDO TUTTE LE PARTI LO RICHIEDONO E L'ESPERTO VI ACCONSENTE, OPPURE QUANDO LA PROSECUZIONE DELL'INCARICO È RESA NECESSARIA DAL RICORSO DELL'IMPRENDITORE AL TRIBUNALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 22.
- ▶ AL TERMINE DELL'INCARICO L'ESPERTO **REDIGE UNA RELAZIONE FINALE** CHE
 - INSERISCE NELLA PIATTAFORMA
 - COMUNICA ALL'IMPRENDITORE
 - IN CASO DI CONCESSIONE DELLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI DI CUI AGLI ARTICOLI 18 E 19, AL GIUDICE CHE LE HA EMESSE, CHE NE DICHIARA CESSATI GLI EFFETTI.
- ▶ ESEGUITI GLI ADEMPIMENTI L'ESPERTO NE DÀ COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER L'ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA.





SEMPRE DOVERI DELL'IMPRENDITORE ART. 16 COMMI 4, 5 E 6 CCII (SPECIFICAZIONE DELL'ART. 4 CCII)

- ▶ L'IMPRENDITORE HA IL DOVERE DI RAPPRESENTARE LA PROPRIA SITUAZIONE ALL'ESPERTO, AI CREDITORI E AGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI IN MODO COMPLETO E TRASPARENTE E DI GESTIRE IL PATRIMONIO E L'IMPRESA SENZA PREGIUDICARE INGIUSTAMENTE GLI INTERESSI DEI CREDITORI.
- ▶ LE BANCHE E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI, I LORO MANDATARI E I CESSIONARI DEI LORO CREDITI SONO TENUTI A PARTECIPARE ALLE TRATTATIVE IN MODO ATTIVO E INFORMATO.
- ▶ L'ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI NON COSTITUISCE DI PER SÉ CAUSA DI SOSPENSIONE E DI REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI BANCARI CONCESSI ALL'IMPRENDITORE.
- ▶ TUTTE LE PARTI COINVOLTE NELLE TRATTATIVE HANNO IL DOVERE DI COLLABORARE LEALMENTE E IN MODO SOLLECITO CON L'IMPRENDITORE E CON L'ESPERTO
- ▶ LE MEDESIME PARTI DANNO RISCONTRO ALLE PROPOSTE E ALLE RICHIESTE CHE RICEVONO DURANTE LE TRATTATIVE CON RISPOSTA TEMPESTIVA E MOTIVATA





SEGUE L'ESPERTO E LA GESTIONE DELL'IMPRESA (ART. 21 PRIMO COMMA) ...

GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DELLE TRATTATIVE

- ▶ NEL CORSO DELLE TRATTATIVE L'IMPRENDITORE CONSERVA LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPRESA.
- A. L'IMPRENDITORE IN STATO DI CRISI GESTISCE L'IMPRESA IN MODO DA EVITARE PREGIUDIZIO ALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ATTIVITÀ
- B. QUANDO, NEL CORSO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA, RISULTA CHE L'IMPRENDITORE È INSOLVENTE MA ESISTONO CONCRETE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO, LO STESSO GESTISCE L'IMPRESA NEL PREVALENTE INTERESSE DEI CREDITORI
- C. RESTANO FERME LE RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE.





SEGUE LA GESTIONE: DOVERI DELL'IMPRENDITORE PER PARTICOLARI ATTI (ART. 21 COMMI 2, 3, 4 E 5 CCII)

- ▶ L'IMPRENDITORE INFORMA PREVENTIVAMENTE L'ESPERTO, PER ISCRITTO, DEL COMPIIMENTO DI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DELL'ESECUZIONE DI PAGAMENTI CHE NON SONO COERENTI RISPETTO ALLE TRATTATIVE O ALLE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO
- ▶ L'ESPERTO, QUANDO RITIENE CHE L'ATTO PUÒ ARRECAR PREGIUDIZIO AI CREDITORI, ALLE TRATTATIVE O ALLE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO, LO SEGNA LA PER ISCRITTO ALL'IMPRENDITORE E ALL'ORGANO DI CONTROLLO
- ▶ SE, NONOSTANTE LA SEGNALAZIONE, L'ATTO VIENE COMPIUTO, L'IMPRENDITORE NE INFORMA IMMEDIATAMENTE L'ESPERTO IL QUALE, NEI SUCCESSIVI DIECI GIORNI, PUÒ ISCRIVERE IL PROPRIO DISSENSO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. QUANDO L'ATTO COMPIUTO PREGIUDICA GLI INTERESSI DEI CREDITORI, L'ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA
- ▶ QUANDO SONO STATE CONCESSE MISURE PROTETTIVE O CAUTELARI L'ESPERTO, ISCRITTO IL PROPRIO DISSENSO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PROCEDE ALLA SEGNALAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA





SEGUE LA GESTIONE DELL'IMPRESA DURANTE LA COMPOSIZIONE: L'INTERVENTO DEL TRIBUNALE (ART. 22 CCII)

- ▶ SU RICHIESTA DELL'IMPRENDITORE IL TRIBUNALE, **VERIFICATA LA FUNZIONALITÀ DEGLI ATTI RISPETTO ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE E ALLA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI**, PUÒ:
 - ▶ A) AUTORIZZARE L'IMPRENDITORE A CONTRARRE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6;
 - ▶ B) AUTORIZZARE L'IMPRENDITORE A CONTRARRE FINANZIAMENTI DAI SOCI PREDEDUCIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6;
 - ▶ C) AUTORIZZARE UNA O PIÙ SOCIETÀ APPARTENENTI AD UN GRUPPO DI IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 A CONTRARRE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6;
 - ▶ D) AUTORIZZARE L'IMPRENDITORE **A TRASFERIRE IN QUALUNQUE FORMA L'AZIENDA (LOCAZIONE CON PATTO DI RISCATTO ETC. COMUNQUE COERENTE CON I TEMPI DEL RISANAMENTO)** O UNO O PIÙ SUOI RAMI
 - ▶ **(I)** SENZA GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2560, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE, DETTANDO LE MISURE RITENUTE OPPORTUNE, TENUTO CONTO DELLE ISTANZE DELLE PARTI INTERESSATE AL FINE DI TUTELARE GLI INTERESSI COINVOLTI;
 - ▶ RESTA FERMO L'ARTICOLO 2112 DEL CODICE CIVILE;
 - ▶ IL TRIBUNALE VERIFICA ALTRESÌ IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI COMPETITIVITÀ NELLA SELEZIONE DELL'ACQUIRENTE.






LA CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEL CASO DI GRUPPI ART. 25 CCII

- ▶ QUANDO LE IMPRESE APPARTENENTI AD UN MEDESIMO GRUPPO PRESENTANO PIÙ ISTANZE E GLI ESPERTI NOMINATI, SENTITI I RICHIEDENTI E I CREDITORI, PROPONGONO CHE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA SI SVOLGA IN MODO UNITARIO OPPURE PER PIÙ IMPRESE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE, LA COMPOSIZIONE PROSEGUE CON L'ESPERTO DESIGNATO DI COMUNE ACCORDO FRA QUELLI NOMINATI.
- ▶ IN DIFETTO DI DESIGNAZIONE, LA COMPOSIZIONE PROSEGUE CON L'ESPERTO NOMINATO A SEGUITO DELLA PRIMA ISTANZA PRESENTATA.



SEGUE LA CONDUZIONE NEL CASO DI GRUPPI (ART.25CCII)

- ▶ L'ESPERTO ASSOLVE AI COMPITI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 2, IN MODO UNITARIO PER TUTTE LE IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO L'ISTANZA, SALVO CHE LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO NON RENDA ECCESSIVAMENTE GRAVOSE LE TRATTATIVE
- ▶ IN TAL CASO PUÒ SVOLGERE LE TRATTATIVE PER SINGOLE IMPRESE
- ▶ LE IMPRESE PARTECIPANTI AL GRUPPO CHE NON SI TROVANO NELLE CONDIZIONI INDICATE NELL' ARTICOLO 12, COMMA 1, POSSONO, ANCHE SU INVITO DELL'ESPERTO, PARTECIPARE ALLE TRATTATIVE





LE CONCLUSIONI DELLE TRATTATIVE (ART. 23 CCII) CASO POSITIVO

- ▶ **N.B. LA CRISI PUO' NON ESSERE ANCORA RISOLTA, MA ESISTE L'ACCORDO SU UNA SOLUZIONE CHE SIA IDONEA A RISOLVERLA . NEL CASO DI GRUPPI E' POSSIBILE STIPULARE UN UNICO ACCORDO (ART. 25 U.C.)**
- ▶ **QUANDO È INDIVIDUATA UNA SOLUZIONE IDONEA** AL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 1, LE PARTI POSSONO, ALTERNATIVAMENTE:
 - ▶ A) CONCLUDERE UN CONTRATTO, CON UNO O PIÙ CREDITORI, CHE PRODUCE GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-BIS (MISURE PREMIALI) , COMMA 1, (RIDUZIONE DEGLI INTERESSI) **SE, SECONDO LA RELAZIONE DELL'ESPERTO DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 8, È IDONEO AD ASSICURARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE PER UN PERIODO NON INFERIORE A DUE ANNI;**
 - ▶ B) **CONCLUDERE LA CONVENZIONE DI MORATORIA** DI CUI ALL'ARTICOLO 62 (VINCOLANTE PER I NON ADERENTI SE INFERIORI AL 25% E SE ATTESTATA);
 - ▶ C) CONCLUDERE UN ACCORDO SOTTOSCRITTO DALL'IMPRENDITORE, DAI CREDITORI **E DALL'ESPERTO CHE PRODUCE GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 166, COMMA 3, LETTERA D)** (GIÀ' 67 L.F. ESONERO) E 324 (ESENZIONE DA BANCAROTTA)
- ▶ **CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO L'ESPERTO DÀ ATTO CHE IL PIANO DI RISANAMENTO APPARE COERENTE CON LA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA**





LE CONCLUSIONI DELLE TRATTATIVE (ART. 23 CCII) CASO NEGATIVO

SE ALL'ESITO DELLE TRATTATIVE NON È INDIVIDUATA UNA SOLUZIONE TRA QUELLE DI CUI AL COMMA 1, L'IMPRENDITORE PUÒ, IN ALTERNATIVA:

- ▶ A) PREDISPORRE IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 56;
- ▶ B) DOMANDARE L'OMOLOGAZIONE DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 57, 60 E 61. LA PERCENTUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 61, COMMA 2, LETTERA C), **È RIDOTTA AL 60 PER CENTO SE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO RISULTA DALLA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO**;
- ▶ C) **PROPORRE LA DOMANDA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO** PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI **ALL'ARTICOLO 25-SEXIES**;
- ▶ D) ACCEDERE AD UNO DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA **DISCIPLINATI DA (I) CODICE, (II) D. LGS. 270/99** (LEGGE SU AMM. STRA. MARZANO) O **(III) D.L.347/03** (RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE)
- ▶ L'IMPRENDITORE AGRICOLO PUÒ ACCEDERE AGLI STRUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER, COMMA 4.





GLI EFFETTI DEGLI ATTI COMPIUTI (ART. 24 CCII)

- ▶ PRINCIPIO DI MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DEGLI ATTI COMPIUTI CON L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE NELLE CONSEGUENTI PROCEDURE
- ▶ **ESENZIONE DA AZIONE REVOCATORIA GLI ATTI, I PAGAMENTI E LE GARANZIE POSTI IN ESSERE DALL'IMPRENDITORE NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DELL'ESPERTO, PURCHÉ COERENTI CON L'ANDAMENTO E LO STATO DELLE TRATTATIVE E CON LE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO ESISTENTI AL MOMENTO IN CUI SONO STATI COMPIUTI.**
- ▶ NON MANTENGONO INVECE LA LORO EFFICACIA GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E I PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DELL'ESPERTO **SE, IN RELAZIONE AD ESSI, L'ESPERTO HA ISCRITTO IL PROPRIO DISSENSO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 4, O SE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22**
- ▶ NELLE IPOTESI DISCIPLINATE RESTA FERMA LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE PER GLI ATTI COMPIUTI.
- ▶ LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 322, COMMA 3 (BANCAROTTA FRAUDOLENTE) E 323 (BANCAROTTA SEMPLICE) NON SI APPLICANO AI PAGAMENTI E ALLE OPERAZIONI COMPIUTI NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DELL'ESPERTO **IN COERENZA CON L'ANDAMENTO DELLE TRATTATIVE E NELLA PROSPETTIVA DI RISANAMENTO DELL'IMPRESA VALUTATA DALL'ESPERTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, PURCHÉ NON SIANO STATE EFFETTUATE LE ISCRIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 4.**
- ▶ **GLI ARTT. 322 E 323 NON SI APPLICANO INOLTRE AI PAGAMENTI E ALLE OPERAZIONI AUTORIZZATI DAL TRIBUNALE A NORMA DELL'ARTICOLO 22.**





LE MISURE PREMIALI ART. 25 BIS CCII

- ▶ RIDUZIONE DEGLI INTERESSI NI MISURA LEGALE . DALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DELL'ESPERTO E SINO ALLA CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE
- ▶ RIDUZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE SE IL TERMINE PER L'APPLICAZIONE SCADE DOOP LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
- ▶ LE SANZIONI E GLI INTERESSI SUI DEBITI TRIBUTARI SORTI PRIMA DEL DEPOSITO DELL'ISTANZA SONO RIDOTTI DELLA METÀ NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ARTICOLO 23, COMMA 2 CIOE' NON VENGA INDIVIDUATA LA SOLUZIONE
- ▶ POSSIBILITÀ DI UNA RATEAZIONE A SEI ANNI IN CASO DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL CONTRATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 1, LETTERA A), E DELL'ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 1, LETTERA C), L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONCEDE ALL'IMPRENDITORE CHE LO RICHIEDE, CON ISTANZA SOTTOSCRITTA ANCHE DALL'ESPERTO, UN PIANO DI RATEAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI SETTANTADUE RATE MENSILI
- ▶ MA ...
- ▶ NEL CASO DI SUCCESSIVA APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA O NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA, GLI INTERESSI E LE SANZIONI SONO DOVUTI SENZA LE RIDUZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 2.





▶ GRAZIE PER LA PAZIENZA E ATTENZIONE

▶ Riccardo Sabadini



KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS



Relatore: Dott. Mauro Gnerre
Dottore Commercialista - Revisore Contabile





KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS

I KPI, acronimo di Key Performance Indicators (indicatori chiave di performance), sono un insieme di misure quantificabili che un'azienda utilizza per valutare le sue prestazioni nel tempo.

Queste metriche vengono utilizzate per determinare il progresso di una azienda nel conseguimento dei suoi obiettivi strategici e operativi, e anche per confrontare le sue prestazioni in relazione ad altre aziende all'interno del suo settore.





KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS

I KPI, evitano le possibili crisi !!!

4 RAGIONI DI FALLIMENTO

- 40% - Le piccole e medie imprese falliscono perché non esiste un mercato forte per il prodotto o servizio che offrono;
- 30% - Le piccole e medie imprese falliscono per la cattiva gestione dei cash flow;
- 25% - Le piccole e medie imprese falliscono perché non hanno creato il giusto team di lavoro;
- 5% - Le piccole e medie imprese non comunicano correttamente e non percepiscono le richieste dei propri clienti sia in termini di prodotto e servizio che in termini di condizioni contrattuali.





KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS

Indicatori performanti

- Questi indicatori sono necessari per il perseguimento degli obiettivi prefissati
- Sono di aiuto per migliorare le performance aziendali
- Misurano la rischiosità nei processi e attività aziendali

Indicatori di mercato

- Non tutti i KPI sono comparabili con quelli settoriali;
- Sono necessari i dati sulla concorrenza per misurarsi con il «più forte» e capire le proprie quote di mercato;
- I più significativi sono quelli finanziari (EBITDA/Vendite, Costo del Lavoro/Vendite, Costo materie prime/Vendite, ROI, ROS etc) che sono estraibili dal CE o SP depositato





KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS

KPI Finanziari

Il Team dedicato o l'Imprenditore stesso può misurare la redditività aziendale o la solidità patrimoniale o l'indebitamento attraverso l'analisi classica di Bilancio ma in termini comparativi come spiegato prima.

Esempi:

- Margine di Profitto Lordo (EBITDA);
- Margine di Profitto Netto (EBIT);
- ROI, ROS, ROE, ROD;
- PFN – sia a breve che lungo periodo;
- Rapporti e ponderazioni quali EBITDA / Vendite, EBIT / Vendite, Costi materie prime / Vendite, Servizi / Vendite, Costo del Lavoro / Vendite, Oneri finanziari / Vendite, PFN / EBITDA, PFN / PN, PFN / Totale Attivo etc;



KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS

KPI Marketing

- Il Team dedicato o l'Imprenditore stesso può misurare le performance in tutte le fasi di fidelizzazione del cliente

Esempi:

- Costo della campagne pubblicitarie in rapporto alle vendite;
- Clusterizzazione delle vendite nei periodi dell'anno in contrapposizione del trend storico;
- ROI di prodotto o servizio in termini di rientro del fatturato;





KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS

KPI Vendite

Il Team dedicato o l'Imprenditore stesso può misurare le performance delle vendite in termini di obiettivi prefissati dal budget.

Esempi:

- I nuovi clienti, a cosa sono dovuti;
- Quali i prodotti e servizi maggiormente venduti;
- Quali i clienti maggiormente fidelizzati che ordinano di più;
- Volumi di vendita suddivisi per località, regione, stato etc;
- Variazione delle vendite in base ai trimestri o se vogliamo semestri precedenti oltre che all'anno prima;
- Indice di gradimento dei prodotti o servizi, come si muove il mercato e le tendenze dei consumi in base al settore di riferimento.



KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS



KPI Capitale Umano

Una delle cause di fallimento di mercato è la costruzione del team di lavoro. Non sempre è facile lavorare in gruppo e tutti noi siamo diversi l'uno dall'altro. Ma quello che occorre misurare non è solo la redditività del capitale umano ma anche il grado di soddisfazione del posto di lavoro.

Esempi:

- Tasso di rotazione;
- Tasso di dimissioni;
- Previsione del tasso di pensionamento;
- Formazione / Risultati ottenuti;
- Costo capitale umano / Produttività;
- Costo capitale umano / Vendite;





KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS

KPI Clienti

Il Team o l'imprenditore dedicato a questo compito può costruire KPI specifici per verificare le metriche qualitative del proprio portafoglio clienti.

Esempi:

- Grado di soddisfazione;
- Proliferazione dei clienti in base alle esigenze richieste;
- Clusterizzazione dei clienti in base ai livelli di fatturato raggiunto;
- Scontistiche, promozioni particolari;
- Stratificazione del fatturato per cliente e per prodotto o per servizio;
- Aging incassi;
- Valutazione degli insoluti o ritardi di pagamento;



KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS



Conclusioni:

I KPI vanno costruiti ***tailor-made*** e questi spunti forniti sono utili per costruire un set di KPI completi che poi dialogano tra di loro per misurare :

- La strategia che misura come si sta muovendo l'organizzazione in termini di quote di mercato;
- L'operatività che misura l'efficienza e i processi gestionali (modelli 231, controllo di gestione, auditing);
- La funzionalità che misura la produttività delle varie aree di prodotto o di servizio (ASA) o i vari uffici (Acquisti, Vendite, Amministrazione, Commerciale, Marketing etc)
- La redditività e marginalità, che misura sia la lunghezza che l'ampiezza in termini di volumi andamenti negli anni sia il guadagno netto effettivo che porta ai risultati finali. Non occorre tanto fatturato ma tanto margine !!!





GRAZIE

Per domande scrivere a:

«L'esperto risponde»

<https://www.legacoop.coop/rns/lesperto-risponde/>

(il servizio è riservato agli iscritti alla Rete Nazionale Servizi)



EQUILIBRIO ECONOMICO, EQUILIBRIO FINANZIARIO, EQUILIBRIO PATRIMONIALE: CASI STUDIO E TOOLS



Relatore: Dott. Massimo Tassone
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei conti



LA NORMA DI RIFERIMENTO

Art. 3. Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

...


2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto **organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e **gli assetti** di cui al comma 2 **devono consentire di:**

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;



GLI SQUILIBRI DI CARATTERE PATRIMONIALE




Patrimonio Netto Negativo => Crisi certa che prelude all'insolvenza se il P.N. non viene ripristinato.

N.B.: Nel breve periodo, si possono riscontrare situazioni in cui, pur in presenza di un PN azzerato, i flussi di cassa sono sufficienti. Si pensi ad esempio ad una società con tempi di incasso significativamente inferiori ai tempi di pagamento con un basso peso dell'attivo immobilizzato.



GLI SQUILIBRI DI CARATTERE PATRIMONIALE



Alcune Norme preesistenti nel c.c.:

Art. 2394: Responsabilità verso i creditori sociali

(Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale)



Art. 2446 Riduzione del capitale per perdite [Spa]

Art. 2482-bis Riduzione del capitale per perdite [Srl]

Obbligo di intervento...




Art. 2447 Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale [Spa]

Art. 2482-bis Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale [Srl]

Obbligo di ricostituzione del capitale sociale almeno al valore minimo



GLI SQUILIBRI DI CARATTERE PATRIMONIALE



...Alcune Norme preesistenti nel c.c.:

Per le Coop:


Art. 2545-duodecies-scioglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché **per la perdita del capitale sociale.**

N.B. In ogni caso, come nelle società di capitali, così nelle cooperative, non v'è mai perdita del capitale, fino a quando le perdite subite dalla società possano essere interamente coperte riducendo le voci del patrimonio netto diverse dal capitale sociale.



GLI SQUILIBRI DI CARATTERE ECONOMICO



N.B.: Non sempre la presenza di un risultato di esercizio positivo genera una produzione di risorse liquide

- ⇒ Politiche di Bilancio
- ⇒ Eccessivo «Investimento» in Capitale Circolante Netto
- ⇒ Risultati economici contenuti, non adeguati alle esigenze aziendali



GLI SQUILIBRI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 2525-ter c.c.

Dal rendiconto finanziario risultano...l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Si veda inoltre: OIC 10 – IAS 7

RENDICONTO FINANZIARIO	
ATTIVITA'	VALORE
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	< 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	< 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	> 0

L'attività finanziaria
(potenzialmente
Indebitamento) finanzia
l'area operativa e gli
investimenti

Qualora questa situazione perdurasse nel tempo, si potrebbero generare pericolose crescite esponenziali dell'indebitamento...



GLI SQUILIBRI DI CARATTERE ECONOMICO



Gli squilibri di natura economica preludono agli squilibri di natura patrimoniale e finanziaria sopra schematizzati.

I tre aspetti:

- **Patrimoniale**
 - **Economico**
 - **Finanziario**

Sono strutturalmente interconnessi



GLI SQUILIBRI DI CARATTERE ECONOMICO E RIPERCUSSIONI



Squilibrio Economico
Costi > Ricavi
(o ricavi caratteristici troppo contenuti per generare utili significativi)

Osservazione del Conto Economico



Squilibrio Finanziario
Uscite > Entrate
(Osservazione del Rendiconto Finanziario, in particolare, **aggregato A**)




Riduzione Patrimonio Netto

Osservazione dello Stato Patrimoniale

+ STUDIO DEGLI INDICI



MONITORAGGIO ...



Come anticipato, l'osservazione dell'Equilibrio Economico, Patrimoniale e finanziario deve essere effettuata anche (e soprattutto) in un'ottica **PREVISIONALE**

- Business Plan
- Budget economico
- Budget di tesoreria
- Rendiconti Finanziari previsionali (metodo indiretto)
- Indici (in primis DSCR)
- KPI
- ...



ADEGUATI ASSETTI

IL CASO «DELTA COOP»

Liberamente tratto da una reale esperienza...



IL CASO DELTA COOP

La società Delta Coop, nell'esercizio 20XX (ante entrata in vigore CCI), presentava la seguente situazione economica

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE	20XX
Ricavi delle vendite	37.000
Produzione interna	
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	37.000
Costi esterni operativi	15.750
Costi interni operativi (conferimento attività dei soci cooperatori)	18.100
Valore aggiunto	3.150
Costi del personale	1.900
MARGINE OPERATIVO LORDO	1.250
Ammortamenti e accantonamenti	770
RISULTATO OPERATIVO	480
Risultato dell'area accessoria	(410)
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	240
EBIT NORMALIZZATO	310
Risultato dell'area straordinaria	(13)
EBIT INTEGRALE	297
Oneri finanziari	(390)
RISULTATO LORDO	(93)
Imposte sul reddito	(115)
RISULTATO NETTO	(208)

Da una sommaria analisi economica, la società non evidenziava particolari criticità :
MOL = EURO 1.250 K

Osserviamo anche i dati riclassificati dello SP...





ATTIVO FISSO	23.800	MEZZI PROPRI	17.500
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	26.000	PASSIVITA' CONSOLIDATE	6.800
		PASSIVITA' CORRENTI	25.500
-	-	-	-
CAPITALE INVESTITO (CI)	49.800	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	49.800

Ottimo
valore del
PN



IL CASO DELTA COOP

La situazione patrimoniale e finanziaria che emerge dallo stato patrimoniale riclassificato può essere rappresentata graficamente come segue:

ATTIVO FISSO	MEZZI PROPRI
	PASSIVITA' CONSOLIDATE
ATTIVITA' CORRENTI	PASSIVITA' CORRENTI

Quoziente secondario di struttura


Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso
= **1,02** (superiore all'unità)

Quoziente di disponibilità

Attivo circolante / Passività correnti
= **1,02**

Anche se non particolarmente accentuato, emerge un certo equilibrio finanziario






LA CRISI E L'INSOLVENZA DI DELTA COOP

La società Delta Coop, dopo pochi anni, è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa causa insolvenza ...





«CON IL SENNO DI POI...»


QUALI STRUMENTI AVREMMO POTUTO UTILIZZARE, AI FINI DEGLI ADEGUATI ASSETTI, PER PREVENIRE LA CRISI E L'INSOLVENZA DI DELTA COOP?

Es.

- RENDICONTO FINANZIARIO
- TEST PRATICO
- COSTRUZIONE DEL DSCR
- BUDGET ECONOMICO
- BUDGET DI TESORERIA – FLUSSI DI CASSA

...





IL RENDICONTO FINANZIARIO

DESCRIZIONE	IMPORTO 20XX
Risultato di esercizio	(204)
Flusso Finanziario Dell'attività Operativa (A)	(724)
Flusso Finanziario Dell'attività di Investimento (B)	443
Flusso Finanziario Dell'attività di Finanziamento (C)	791
Totale Flusso Finanziario	306

Peso eccessivo del CCN
=> Assorbimento di risorse
liquide



Le esigenze di liquidità vengono bilanciate con il ricorso all'indebitamento...



IL CASO DELTA COOP

IL TEST PRATICO (ART. 13 comma 2 CCI)

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO


L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	-	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	-	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	-	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	-	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	5.250	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	-	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	3.700	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	-	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-	-
TOTALE A	1.550	
I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	270	
investimenti di mantenimento annui a regime	-	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	-	-
TOTALE B	270	

Grado di difficoltà del risanamento (1)

5,74

la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.





In una situazione come quella rappresentata, applicando «a posteriori» gli attuali dettami del CDCI, andava verificato se il ricorso all'indebitamento sarebbe stato sostenibile.

In concreto i flussi di cassa previsti per i 12-24 mesi successivi alla situazione oggetto di osservazione si sono rivelati insufficienti per il pagamento dei debiti finanziari. Osserviamo il DSCR



: DSCR < 1 ???





- **Debt Service Coverage Ratio.** Essendo l'EBITDA espressione di un risultato economico che non sempre si trasforma in risultato finanziario, è preferibile applicare il **DSCR** che esprime la capacità di sostenere i debiti finanziari per i successivi 12 mesi.

Flusso di cassa libero dei successivi 12 mesi
debiti finanziari dei 12 mesi successivi

Un valore **<1** è indicativo di uno stato di **squilibrio**;
Valori **>1** evidenzia un **equilibrio** finanziario ed uno stato di solvibilità dell'azienda.





1. Calcolo basato sul concetto di flusso monetario direttamente determinato;

Numeratore: Il cash flow viene espresso dalla differenza tra le entrate e le uscite monetarie previsionali (12 mesi) (informazioni prese da scadenzario clienti/fornitori, stipendi, imposte ecc.) a cui viene sommata la disponibilità monetaria di inizio esercizio. Si tiene conto anche della gestione degli investimenti e della gestione finanziaria; in particolare per la gestione finanziaria vengono considerati anche **i flussi attivi derivanti da linee di credito non utilizzate delle quali, durante il periodo considerato, si rende disponibile l'utilizzo.** Per le linee autoliquidanti queste dovrebbero essere considerate fruibili solo quelle legate ai crediti commerciali anticipabili.

Denominatore: si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori); il rimborso viene inteso come pagamento della quota capitale + interessi

Una parte della dottrina, considera, con segno negativo, gli interessi al numeratore ...



IL CASO DELTA COOP

CALCOLO DEL DSCR METODO INDIRETTO

Numeratore:

- a) FCFO corrispondente ai flussi finanziari derivanti dall'attività operativa al servizio del debito applicando il Principio OIC 10 (par. da 26 a 31) e **deducendo** da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (par. 32 – 37)
- b) Disponibilità liquide iniziali
- c) Linee di credito disponibili che possono essere utilizzate nei 12 mesi di riferimento; per le linee autoliquidanti vanno considerate solo quelle legate ai crediti commerciali che fanno parte dell'accordo con la banca;

Denominatore:

- a) Pagamenti per capitale ed interessi del debito finanziario
- b) Debito fiscale o contributivo non corrente, comprensivo di sanzioni ed interessi (ossia quel debito che non è stato versato correttamente alle scadenze di legge o che è oggetto di rateazioni).
- c) Debito nei confronti di fornitori e di altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti fisiologici e che ha maturato degli interessi, si pensi a quei debiti oggetto di piani di rientro.
- d) Linee di credito in scadenza salvo che si ritenga con ragionevole certezza che siano rinnovate.



IL CASO DELTA COOP

Area fiscale

DSCR ANNO 20XX-1	0,91
Cassa e Banche Iniziali	468
Flusso di Cassa da Rendiconto Finanziario	(281)
Linee di credito disponibili	4.600
Totale	4.787
Uscite per mutui entro i 12 mesi	4.300
Prestito sociale	950
Totale Debiti	5.250




Altri Indici

Indice	20X+1	20XX	20XX-1
Rapporto PFN / PN	0,99	0,75	0,60
Rapporto PFN / MOL	12,00	10,00	7,00



IL CASO DELTA COOP



La società, dopo un fuorviante segnale di produzione di cassa generata dal calo del fatturato (diminuisce il peso del CCN), nell'esercizio 20XX+2 e nell'esercizio 20XX+3, assorbe liquidità a causa di pesanti perdite di esercizio.


Il peso dei costi fissi di struttura diventa insostenibile.

La società va in default...



RAGIONIAMO SUL DSCR


Area fiscale



ENTRATE	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24
Crediti vs. cl. Preesistenti	247.680	255.420	232.200	38.700																				
Crediti Diversi preesistenti	81.800	49.080	49.080	114.520	110.430	4.090																		
Incassi da clienti 2023			367.220	367.220	524.600	419.680	472.140	524.600	419.680	472.140	314.760	262.300	472.140	629.520	433.405	420.253	596.007	484.816	509.923	593.018	455.524	543.400	352.702	323.410
USCITE																								
Pagamento Stipendi	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(400.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)	(210.000)
Ristorni	0	0	0	0	0	0	(200.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti vs. Fornitori preesistenti	(62.400)	(20.800)	(20.800)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti Vari e c/Anticipi	0	(19.500)	(19.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti vari preesistenti (include debiti tribut.)	(22.820)	(47.270)	(3.260)	0	0	(30.970)	(58.680)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamento Fornitori 2023	0	0	(99.330)	(99.330)	(141.900)	(113.520)	(127.710)	(141.900)	(113.520)	(127.710)	(85.140)	(70.950)	(127.710)	(170.280)	(117.233)	(113.675)	(161.215)	(131.139)	(137.930)	(160.406)	(123.215)	(146.985)	(95.403)	(87.480)
Altri Costi Tecnici/Produttivi	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)
Altri Costi Amministrativi	(99.000)	(64.000)	(16.000)	(13.000)	(13.000)	(45.000)	(175.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(99.000)	(64.000)	(16.000)	(13.000)	(13.000)	(45.000)	(175.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)	(13.000)
Compenso Amministratore	0	0	0	(1.755)	0	0	(1.755)	0	0	(1.755)	0	0	0	0	0	(1.755)	0	0	(1.755)	0	0	(1.755)	0	0
Assicurazioni	(39.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(39.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iva	(75.000)	(57.190)	(57.190)	(81.700)	(65.360)	(73.530)	(81.700)	(65.360)	(73.530)	(49.020)	(40.850)	(73.530)	(98.040)	(67.498)	(65.449)	(92.821)	(75.504)	(79.414)	(92.355)	(70.942)	(84.628)	(54.929)	(50.367)	(86.769)
Leasing																								
Oneri Finanziari	(1.371)	(1.342)	(1.313)	(1.283)	(1.254)	(1.225)	(1.196)	(1.167)	(1.138)	(1.108)	(1.079)	(1.050)	(1.021)	(992)	(963)	(933)	(904)	(875)	(846)	(817)	(788)	(758)	(729)	(700)
Imposte Dirette	0	0	0	0	0	(11.000)	0	0	0	0	(6.000)	0	0	0	0	0	0	(10.000)	0	0	0	(5.000)	(4.999)	
Investimenti Strumentali	0	0	0	0	(100.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(110.000)	0	0	0	0	0	0
Erogazione Fondo T.f.r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(65.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso prestito sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso Finanz.Passivi	(16.155)	(16.184)	(16.213)	(16.242)	(16.272)	(16.301)	(16.330)	(16.359)	(16.388)	(16.417)	(16.447)	(16.476)	(16.505)	(16.534)	(16.563)	(16.592)	(16.622)	(16.651)	(16.680)	(16.709)	(16.738)	(16.767)	(16.797)	(16.826)
Totale mese	(209.266)	(144.786)	191.894	84.129	74.244	(90.776)	(603.231)	63.814	(20.896)	40.129	(70.756)	(300.706)	(132.136)	87.217	(5.803)	(41.523)	105.762	(131.263)	(137.643)	108.143	(5.845)	86.205	(51.594)	(109.364)
Saldo	795.234	650.449	842.343	926.472	1.000.716	909.941	306.710	370.524	349.629	389.758	319.002	18.296	(113.839)	(26.623)	(32.425)	(73.948)	31.814	(99.449)	(237.092)	(128.949)	(134.794)	(48.589)	(100.183)	(209.546)
SALDO CASSA	1.004.500	795.234	650.449	842.343	926.472	1.000.716	909.941	306.710	370.524	349.629	389.758	319.002	18.296	(113.839)	(26.623)	(32.425)	(73.948)	31.814	(99.449)	(237.092)	(128.949)	(134.794)	(48.589)	(100.183)
AFFIDAMENTI - C/ANTICIPATI																								
TOTALE ENTRATE AL NETTO DELLE USCITE	(191.740)	(127.260)	209.420	101.655	91.770	(73.250)	(585.705)	81.340	(3.370)	57.655	(53.230)	(183.180)	(114.610)	104.743	11.723	(23.997)	123.288	(113.737)	(120.117)	125.669	11.680	103.731	(34.068)	(91.838)
USCITE PER RIMBORSO FINANZIAMENTI	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)	(17.526)
DSCR	46,38	38,11	49,06	53,86	58,10	52,92	18,50	22,14	20,95	23,24	19,20	1,16	- 5,50	- 0,52	- 0,85	- 3,22	2,82	- 4,67	- 12,53	- 6,36	- 6,69	- 1,77	- 4,72	- 10,96



CCI = COSTO O OPPORTUNITA' ???





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Per domande scrivere a:
«L'esperto risponde»**

<https://www.legacoop.coop/rns/lesperto-risponde/>

(il servizio è riservato agli iscritti alla Rete Nazionale Servizi)

